



# Comune di San Pancrazio Salentino

(Provincia di Brindisi)

## ORDINANZA

N. 62 DEL 28/09/2016

PROT. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** ordinanza contingibile e urgente per la disciplina delle emissioni sonore relative al pubblico spettacolo

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone, che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;

**PREMESSO** che le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo / trattenimento nelle diverse zone abitate del paese determinano in orario notturno causano disturbo alla quiete ed al riposo delle persone;

### CONSIDERATO:

- che la citata circostanza produce una situazione di disagio con possibili ripercussioni per la pubblica incolumità;
- che, conseguentemente, si rende indispensabile l'adozione di norme speciali rivolte alla tutela dei cittadini che garantiscano, al tempo stesso, lo svolgimento delle attività commerciali, la

salvaguardia ambientale dall'inquinamento acustico nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**RITENUTO** che, a tutela del prevalente interesse pubblico, occorra adottare provvedimenti per il miglioramento delle condizioni generali di vivibilità del paese;

**VISTO** la Legge Regionale 3/2002, in particolare gli artt. 16 e 17;

**VISTO** la Legge n. 447 del 26.10.1995, in particolare l'art. 9;

**VISTO** l'art. 68 TULPS

**VISTA** la Legge 26/10/1995, n.ro 447;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267;

## **ORDINA**

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

Sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali in luogo pubblico all'aperto (piano-bar, ecc.), o all'interno di pubblici esercizi, compresi i circoli privati, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

### **Articolo 2**

#### **Attività complementare di pubblico spettacolo**

Con effetto immediato, le attività di pubblico spettacolo / trattenimento complementare, svolte anche all'interno dei locali, sull'intero territorio comunale, previa verifica del rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa vigente di cui innanzi, dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità e nei seguenti orari:

**ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO SVOLTA DA PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ( BAR - RISTORANTI E SIMILARI ):**

**ORARIO DI SVOLGIMENTO :**

a) dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

b) dalle ore 20.00 alle ore 01:00 nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre

di ogni anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

L'effettuazione di trattenimenti musicali non può, comunque, essere autorizzata per una durata superiore a sei giorni al mese.

All'esterno dei predetti pubblici esercizi potranno essere collocati impianti elettroacustici o di filodiffusione solo in occasione delle serate di intrattenimento autorizzate.

E' consentita invece la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione, complementare all'attività di somministrazione fino alla chiusura dell'esercizio all'interno del locale.

La richiesta, da parte del locale organizzatore dell'evento, deve essere fatta entro 20 giorni dalla data prevista per ogni singolo evento, allegando obbligatoriamente tutta la documentazione prevista; solo ad autorizzazione emessa l'evento può aver corso.

A fine evento, il locale c/o cui è tenuto lo spettacolo dovrà provvedere ad una ricognizione preventiva dei luoghi provvedendo direttamente alla raccolta delle bottiglie in vetro e altri rifiuti posti nelle vicinanze, riponendoli negli appositi contenitori che saranno successivamente ritirati dall'azienda competente

**Articolo 3**

**Festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto**

Le emissioni sonore temporanee provenienti da attività non riconducibili alle fattispecie di cui innanzi non possono superare I limiti di rumorosità previsti dalla legge e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9:00-24:00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

**Articolo 4**

**Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo**

Sono escluse dai limiti di cui ai precedenti articoli le discoteche e tutti gli esercizi sottoposti a verifica della commissione Comunale di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS.

**Articolo 5**

### **Somministrazione di alcolici**

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e dalle ore 01:00 alle ore 01:00 nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre le attività commerciali possono somministrare alcolici in bottiglie di vetro.

Dopo tali intervalli temporali è consentita la miscita di alcolici solo in bicchieri di vetro e plastica.

### **Articolo 6**

#### **Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - della Legge 26.10.1995 n. 447, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 ad € 10.329,15.

Per l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza si applicano le norme previste dalla L. 24/11 1981 n. 689.

### **AVVERTE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

### **TRASMETTE**

La presente ordinanza alla Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri.

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Salvatore RIPA**

COPIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 1245**

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 29/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

San Pancrazio Salentino, 29/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico RUSSO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pancrazio Salentino, 11/04/2017

---